



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Composizione

Art. 2 - Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 3 - Elezione – Entrata - Durata della GIUNTA

Art. 4 - Presidenza

CAPO II - ATTIVITA' e FUNZIONAMENTO

Art. 5 - Attività della Giunta

Art. 6 - Riunioni - Convocazione

Art. 7 - Votazione - Modalità

Art. 8 - Materie di competenza

Art. 9 - Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni

Art. 10 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 11- Revoca e modifica delle deliberazioni

Art. 12 - Astensione deliberazioni - Appalti - Contratti e Servizi

Art. 13 - Incompatibilità del Segretario

Art. 14 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio

Art. 16 - Pubblicazione del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge, quelle dalla legge non riservate al Consiglio nonchè quelle che la legge e lo statuto non abbiano espressamente attribuito al Sindaco, agli organi di decentramento, al segretario ed ai responsabili di servizio.
2. Gli assessori, in conformità a quanto previsto dall' art. 25 dello statuto, possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè dotati ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 2 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità con la carica di sindaco e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

Art. 3 - ELEZIONE - ENTRATA - DURATA DELLA GIUNTA

1. L'elezione, l'entrata e la durata in carica, le dimissioni e la revoca della Giunta Comunale, l'incompatibilità, l'ineleggibilità, la decadenza e la revoca dei suoi componenti sono disciplinati dalla legge e dallo statuto.

Art. 4 - PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal vice sindaco e se anche questi è assente o impedito dall'assessore più anziano d'età.

TITOLO II

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 5 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

Art. 6 - RIUNIONI - CONVOCAZIONE

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo, purchè sito nel territorio comunale. Le sedute possono tenersi anche videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune purchè siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - A. a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza e teleconferenza, nonché a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - B. a consentire al Segretario Comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
 - C. a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Le sedute possono svolgersi in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica negli ambienti che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra gli assessori presenti e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno a ciascuna seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche oralmente. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
6. Il sindaco e ciascun assessore può disporre che alle sedute intervengano, anche in videoconferenza o teleconferenza, funzionari del Comune e professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica. Il Sindaco e ciascun Assessore può altresì invitare alle sedute i Consiglieri cui vengono affidati incarichi di approfondimento di determinate materie per relazionare in merito ovvero per fornire informazioni alla Giunta. I Funzionari, i Professionisti ed i Consiglieri non hanno diritto di voto e devono ritirarsi esauriti i rispettivi interventi.
7. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione del Sindaco, del Vice Sindaco e di ogni Assessore, nonché le proposte inoltrate d'ufficio, dai responsabili di servizio, compiutamente istruite e definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica.

8. Sono altresì iscritte all'ordine del giorno le comunicazioni di interesse generale che il Sindaco, il Vice Sindaco ed ogni Assessore ritengano di fare e le questioni che il Segretario ritenga di sottoporre all'esame della Giunta.
9. L'ordine del giorno, salvi i casi di effettiva urgenza in cui la Giunta può anche essere convocata oralmente, ed è inviato telematicamente ed è compilato ed a disposizione del Sindaco e degli Assessori, anche lo stesso giorno della seduta.
10. La modalità telematica di svolgimento della seduta presuppone un collegamento audio/video idoneo.

Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA'

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene, anche da remoto, la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune
4. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
6. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
8. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le nomine e designazioni per le quali vige il principio della maggioranza relativa.
9. Le deliberazioni a mezzo delle quali la Giunta esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 8 - MATERIE DI COMPETENZA

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.
2. Autorizza la costituzione in giudizio e adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a quello dell'adozione e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 9 – ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. La pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta Comunale sono disciplinati dalla Legge.

Art. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti sia in presenza che in videoconferenza e/o teleconferenza.
2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 12 - ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI - APPALTI - CONTRATTI E SERVIZI.

1. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi, il coniuge o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.
2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente: in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

Art. 13 - INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO.

1. Il Segretario Comunale deve assentarsi quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolge interessi suoi ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il quarto grado: in tal caso ne svolge le funzioni un Assessore designato dal Sindaco.

Art. 14 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI-FINALI

Art. 15 - NORME DI RINVIO.

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge. Per quanto in esso non previsto si applica, in quanto applicabile, il Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell' "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.